

Codice A1813B

D.D. 11 febbraio 2021, n. 389

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale inerente il Progetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa" localizzato in comune di Valprato Soana - Proponente: comune di Val**



**ATTO DD 389/A1813B/2021**

**DEL 11/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione  
Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale inerente il Progetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa" localizzato in comune di Valprato Soana - Proponente: comune di Valprato Soana

Considerato che:

- con la D.D. n° 20 in data 10/04/2020 la proposta di intervento è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA, e ne è stato deciso l'assoggettamento alla Fase di Valutazione della procedura di VIA per l'espressione del Provvedimento Autorizzativo Unico regionale;
- con la D.D. n° 2555/DA1813B in data 24/07/2019 è stato autorizzato secondo quanto previsto dal R.D. n° 523/1904, Autorizzazione idraulica n° 52/2019, un intervento di sistemazione spondale del torrente Piamprato in comune di Valprato Soana, località Piamprato, che consiste nella realizzazione di tre tratti di scogliere per una lunghezza complessiva pari a 180 ml in sinistra idrografica, e l'adeguamento con riprofilazione della sezione di deflusso del corso d'acqua;
- con nota prot. n° 91753/DA1605B in data 06/10/2020 il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha comunicato che il comune di Valprato Soana ha presentato domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al Progetto "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", POS 2020-09/VAL, ed ha comunicato l'attivazione dell'Organo Tecnico regionale per l'esame della proposta;
- con la nota prot. n° 274/DA2100A in data 11/01/2021, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, dato atto delle vigenti normative in materia di contenimento della pandemia causata dal virus COVID 19, ha convocato in modalità web conference la prima riunione dell'Organo Tecnico regionale per l'esame della proposta progettuale;

- con la nota prot. n° 272/DA2100A in data 11/01/2021, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, dato atto delle vigenti normative in materia di contenimento della pandemia causata dal virus COVID 19, ha convocato il giorno 27/01/2021 in modalità web conference la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria per l'esame della proposta progettuale;
- con la nota prot. n° 1152/DA2100A in data 03/02/2021, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il giorno 27/01/2021, dal quale emerge che, valutati gli aspetti che concorrono a caratterizzare il progetto, si ritiene di esprimere la compatibilità ambientale dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali che saranno dettagliate nel provvedimento finale;
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- la richiesta di valutazione presentata dal proponente prevede:
  - Intervento principale: posa di un impianto di slittovia mobile su rotaia fissa, altrimenti detto Fun Bob, di lunghezza complessiva pari a 1.077 ml ed un dislivello di 234 m. Il tracciato della slittovia interseca in due punti con le piste di down-hill esistenti, a livello dei quali saranno realizzati dei sovrappassi. La superficie interessata dall'intervento è pari a 3.085 m<sup>2</sup>, con modesti movimenti terra in scavo e riporto pari a circa 400 m<sup>3</sup>, tra loro totalmente compensati;
  - interventi accessori:
    - asfaltatura del tratto di pista compreso tra il parcheggio situato in località Piamprato e la località Grange Pra Riond, attualmente con piattaforma in terreno naturale semplicemente inghiaiata, per una lunghezza complessiva pari a circa 545 ml, senza modifica della sezione attuale, che nel tratto iniziale costeggia il rio Piamprato in sinistra idrografica. La pavimentazione prevista è di tipo binder a masse semiaperte di spessore pari a 6-10 cm, stesa su uno strato di misto granulare stabilizzato dello spessore di circa 20 cm;
    - pavimentazione della superficie adiacente la stazione di valle dell'impianto funiviario esistente, attualmente in terra battuta naturale, con marmette cementizie autobloccanti, per una superficie pari a 500 m<sup>2</sup>;
    - recupero ambientale dei tratti di pista di down hill in dismissione attraverso risagomatura e riprofilatura, e successivo inerbimento;
    - rimodellamento morfologico e risagomatura di alcuni tratti di pista;
    - posa di palizzate semplici per il consolidamento del materiale incoerente nei tratti acclivi delle piste e di teli in juta ancorati al suolo con funzione antierosiva;
    - inerbimento delle superfici interferite attraverso idrosemina con miscuglio erbaceo adatto alla natura del terreno;

Visti:

- il Verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 27/01/2021 con lo strumento della web call conference;
- il verbale istruttorio in data 11/02/2021 a firma del Funzionario incaricato di prendere parte all'istruttoria tecnica della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della L.r. n° 40/1998 presentata dal comune di Valprato Soana per la realizzazione del Progetto "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", POS 2020-09/VAL, localizzato nel Comune di Valprato Soana (To), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, Peterlin Dott. For. Gabriele;

Considerato che il Funzionario incaricato, richiamati, per gli aspetti di competenza, i contributi

espressi nelle richiamate Conferenze di Servizi decisorie, agli atti della procedura di VIA, con cui ha evidenziato che:

- con il provvedimento n° 2555/DA1813A in data 24/07/2019 è stata autorizzata l'Unione Montana Valli Orco e Soana ad effettuare un intervento di sistemazione idraulica sul torrente Piamprato che prevede la realizzazione di tre tratti di scogliera per una lunghezza complessiva di 186 ml in sinistra idrografica del corso d'acqua, oltre alla movimentazione di materiale litoide in alveo e sulla sponda in destra idrografica per la riprofilazione della sezione.
- l'autorizzazione rilasciata secondo quanto previsto dal R.D.L. n° 523/1904 concerne unicamente gli interventi idraulici previsti dal progetto, ovvero quelli richiamati nelle premesse del dispositivo (scogliere), e non costituisce autorizzazione degli interventi di modifica della piattaforma della viabilità esistente.
- l'intervento di manutenzione straordinaria della piattaforma/carreggiata attraverso la posa di un sottofondo in stabilizzato (misto granulare compattato con rullo) dello spessore di 30 cm ed una sovrastante struttura in binder dello spessore di 10 cm potrà essere effettuato solo qualora non comporti modifica della sezione idraulica ottenuta a conclusione dei lavori di consolidamento della sponda autorizzati con D.D. n° 2555/DA1813A in data 24/07/2019.;

ha evidenziato in sede istruttoria che:

- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- la realizzazione dell'intervento principale comporterà modesti movimenti di terra, in scavo e riporto, e la eliminazione di superficie boscata, costituita da un lariceto rado, per una superficie stimata pari a 1.000 m<sup>2</sup>;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale. Complessivamente l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti, e, alla luce delle successive attività di ripristino e recupero ambientale, non pregiudica l'equilibrio idrogeologico in modo significativo.
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;
- per quanto di competenza in merito gli aspetti forestali e vegetazionali in materia di vincolo idrogeologico, in base agli elaborati presentati ed alle successive integrazioni, la trasformazione del suolo non alteri in modo significativo l'assetto idrogeologico dell'area né la stabilità del versante, e che pertanto l'intervento, sotto tale specifico aspetto, escludendo le valutazioni di carattere geologico e geotecnico possa essere autorizzato ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45.
- l'intervento non rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto non risulta allo stato attuale sia stata individuata la relativa area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5;
- gli interventi previsti dal Progetto prevedono la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, che dovrà essere calcolata secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637;
- la proposta di calcolo della compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 assume un coefficiente per il parametro E pari a 1,5, ed ritenuta pertanto congrua ed adeguata;

ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, il comune di Valprato Soana (P. IVA 02216150017) con sede in Via Roma, 9 - 10080 Valprato Soana (To) alla realizzazione del Progetto "Impianto di slittino su rotaia in località

Ciavanassa”, POS 2020-09/VAL, localizzato nel comune di Valprato Soana (To), nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con la successiva prescrizione:

- l'intervento di manutenzione straordinaria della piattaforma/carreggiata attraverso la posa di un sottofondo in stabilizzato (misto granulare compattato con rullo) e della sovrastante struttura in binder a masse semiaperte non dovrà comportare alcuna modifica della sezione idraulica ottenuta a conclusione dei lavori di consolidamento della sponda autorizzati con D.D. n° 2555/DA1813A in data 24/07/2019.

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 6959/A1819B in data 11/01/2021, con cui si rileva come l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Roberto Mattasoglio per la parte ambientale e per le opere civili e dal Dott. Geol. Massimo Madala per gli aspetti geologico-tecnici, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di sostegno dei terreni, in particolare quelle in pietrame a secco, dovrà rispettare le norme NTC del DM 17/01/2018;
- in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di scavo al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- nel ribadire la criticità rappresentata dalla scelta di impermeabilizzare con asfaltatura la pista di accesso alla località Prariond, che potrebbe determinare la concentrazione delle acque superficiali e di ruscellamento, con conseguente innesco di fenomeni erosivi concentrati a carico delle scarpate stradali, nella realizzazione del sistema di drenaggio delle acque superficiali sulla sede stradale occorrerà adottare specifici accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di erosione concentrata nei punti di smaltimento delle acque a valle della strada;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
- il piano di protezione civile comunale dovrà essere integrato con specifiche procedure di gestione del rischio valanghe relative ad un tratto di viabilità d'accesso alla loc. Prariond, esposta a valanghe provenienti dal versante opposto in destra orografica.

e della successiva raccomandazione:

- si richiama inoltre l'Amministrazione Comunale alla necessità di adeguare il Piano Regolatore Generale Comunale alle disposizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di provvedere ad avviare le procedure di adeguamento previste dalla normativa urbanistica regionale, anche al fine di aggiornare il quadro del dissesto nella prospettiva di pianificare la gestione delle situazioni di criticità idraulica ed idrogeologica presenti sul territorio comunale.

Dato atto che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n° 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, inclusa l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 in materia di vincolo per scopi idrogeologici, recandone l'indicazione esplicita.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione alla realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti, presentata dal comune di Valprato Soana;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle

opere idrauliche delle diverse categorie"

- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Valprato Soana (P. IVA 02216150017) con sede in Via Roma, 9 - 10080 Valprato Soana (To) alla realizzazione del Progetto "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", POS 2020-09/VAL, localizzato nel comune di Valprato Soana (To), nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle successive prescrizioni:

a) l'intervento di manutenzione straordinaria della piattaforma/carreggiata attraverso la posa di un sottofondo in stabilizzato (misto granulare compattato con rullo) e della sovrastante struttura in binder a masse semiaperte non dovrà comportare alcuna modifica della sezione idraulica ottenuta a conclusione dei lavori di consolidamento della sponda autorizzati con D.D. n° 2555/DA1813A in data 24/07/2019.

b) nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;

c) la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di sostegno dei terreni, in particolare quelle in pietrame a secco, dovrà rispettare le norme NTC del DM 17/01/2018;

d) in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di scavo al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;

e) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

f) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

g) nel ribadire la criticità rappresentata dalla scelta di impermeabilizzare con asfaltatura la pista di accesso alla località Prariond, che potrebbe determinare la concentrazione delle acque superficiali e di ruscellamento, con conseguente innesco di fenomeni erosivi concentrati a carico delle scarpate stradali, nella realizzazione del sistema di drenaggio delle acque superficiali sulla sede stradale occorrerà adottare specifici accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di erosione concentrata nei punti di smaltimento delle acque a valle della strada;

h) al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;

i) il piano di protezione civile comunale dovrà essere integrato con specifiche procedure di gestione del rischio valanghe relative ad un tratto di viabilità d'accesso alla loc. Prariond, esposta a valanghe provenienti dal versante opposto in destra orografica.

e della successiva raccomandazione:

1) si richiama inoltre l'Amministrazione Comunale alla necessità di adeguare il Piano Regolatore Generale Comunale alle disposizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di provvedere ad avviare le procedure di adeguamento previste dalla normativa urbanistica regionale, anche al fine di aggiornare il quadro del dissesto nella prospettiva di pianificare la gestione delle situazioni di criticità idraulica ed idrogeologica presenti sul territorio comunale.

2) Il titolare della autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'opera è realizzata con il concorso finanziario regionale e statale;

3) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto gli interventi di modifica o trasformazione previsti non rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo al momento del rilascio del presente provvedimento.

4) Il titolare della autorizzazione è tenuto ad effettuare la compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, in quanto gli interventi previsti prevedono la eliminazione di piante od altri soggetti arborei, calcolata secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637

5) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) La presente autorizzazione ha validità pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004.

7) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

8) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

9) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni